

VERBALE COLLEGIO DEI REVISORI N. 33-2023 del 24/03/2023

Per il Comune di Montechiarugolo

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNUALITA' 2023 - 2025: PROVVEDIMENTI – SEZIONE 3 PIAO rubricata ORGANIZZAZIONE CAPITALE UMANO. ASSEVERAZIONE EQUILIBRIO PLURIENNALE DI BILANCIO.

L'anno **2023 addì 24 del mese di marzo**, il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Unione PedemontanaParmense e dei Comuni di Collecchio, Montechiarugolo, Traversetolo, Sala Baganza e Felino, composto da:

- Dott.ssa Maria Letizia Monica, Presidente del Collegio,
- Dott. ssa Valentina Bianchi, Revisore effettivo,
- Dott. Pietro Cantarelli, Revisore effettivo,

nominati con Deliberazione del Consiglio Unione Pedemontana Parmense n.13 del 24/05/2021, riunito in conference - call, ha proceduto ad esaminare la proposta di deliberazione posta all'ordine del giorno della Giunta Comunale e precisamente:

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNUALITA' 2023 – 2025: APPROVAZIONE – PROVVEDIMENTI IN MERITO.

Sono pure presenti la **Dott.ssa Francesca Predieri, Responsabile del Servizio Finanziario** e la **Dott.ssa Elisa Rosi Economo** appositamente invitate a fornire al Collegio le dovute delucidazioni.

VISTI:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 *“Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”;*
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...”;*
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 *“Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica”;*
- ☒ l'art. 3 *“Semplificazione e flessibilità nel turn over”*, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici



**UNIONE
PEDEMONTANA
PARMENSE**

con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

C) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;

- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

Preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;*
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'obbligo di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

Richiamati:

- l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...);”;*
- il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che dispone *“per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”;*

Considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

Visti altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto*

del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;

- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020¹) avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell’art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

Rilevato che i Responsabili dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale.

PRESO ATTO:

che con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 7 del 26/01/2023 è stato adottato il piano delle azioni positive 2023/2025 in materia di pari opportunità previsto dall’art.48, comma 1, D.Lgs.n.198/2006 e con delibera di Giunta Comunale n. 46 del 12/04/2022 il piano delle performance di cui all’art.10 della L. n. 150/2009 per il triennio 2022/2024; si precisa che il nuovo piano delle performance anno 2023 sarà oggetto di approvazione unitamente al PIAO 2023-2025.

Tenuto conto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 02/03/2023 si è preso atto dell’indirizzo della G.C. di concedere nulla osta definitivo al trasferimento per mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs.vo 165/2001 ad un istruttore direttivo tecnico cat. D – posizione economica D1 – con decorrenza 08/03/2023;

Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 13/07/2022 si è provveduto a prevedere la copertura di n. 1 unità di personale, cat. giuridica C, presso il servizio Sportello al cittadino;

Tenuto conto della volontà dell’Ente, formalizzata con deliberazione di G.C. n. 149 del 18/10/2022 di procedere con l’istituzione di n. 2 posti da coprire con altrettante procedure di progressione verticale e precisamente:

- N. 1 istruttore direttivo tecnico cat. D con assegnazione al servizio urbanistica;
- N. 1 istruttore amministrativo contabile cat. C con assegnazione al servizio entrate;

Dato atto che con l’ulteriore proposta n. 61 del 06/03/2023 si prevede:

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Anno 2023

Settore Pianificazione Territoriale	Copertura di un posto di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D – decorrenza dalla prima data utile	Scorrimento di graduatorie anche di altri enti/in alternativa mobilità/in alternativa concorso esterno	€ 35.627,80
-------------------------------------	--	--	-------------



**UNIONE
PEDEMONTANA
PARMENSE**

Settore Affari Istituzionali e promozione territoriale/Servizio Sportello al cittadino	Istituzione e copertura di n. 1 posti di Istruttore Amministrativo cat. C – decorrenza dalla prima data utile	Scorrimento di graduatorie anche di altri enti/in alternativa mobilità/in alternativa concorso esterno	€ 32.411,99
Settore Pianificazione Territoriale/Servizio Urbanistica	Copertura di n. 1 posto di nuova istituzione di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D – decorrenza dalla prima data utile	Progressione verticale ai sensi di quanto previsto dal D.L. 80/2021 poi convertito con L. n. 113/2021	€ 3.215,81
Settore Finanziario/ Servizio Tributi	Copertura di n. 1 posto già istituito di Istruttore Amministrativo cat. C – decorrenza dalla prima data utile	Progressione verticale ai sensi di quanto previsto dal D.L. 80/2021 poi convertito con L. n. 113/2021	€ 2.064,53

ANNO 2024:

Nessuna assunzione

ANNO 2025:

Nessuna assunzione.

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO:

ANNO 2023:

Settore Servizi Istituzionali e promozione territoriale/Servizio Sportello al Cittadino	Istituzione e copertura di n. 1 posti di Istruttore Amministrativo cat. C presso il servizio Sportello del Cittadino – decorrenza dalla prima data utile	Concorso esterno/in alternativa scorrimento di graduatorie anche di altri enti	€ 15.000,00
---	--	--	-------------

Preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;



**UNIONE
PEDEMONTANA
PARMENSE**

- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelleriportate nella proposta deliberativa;

Rilevato che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta, dopo le modifiche apportate, come riepilogato nella sottostante tabella:

	Media 2011/2013	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
	2008 per enti non soggetti al patto			
Spese macroaggregato 101	1.786.801,66	1.973.129,58	1.939.980,69	1.922.713,85
Spese macroaggregato 103	3.465,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Irap macroaggregato 102	115.492,77	125.590,01	125.590,01	125.590,01
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
quota Unione Ped. Par.se	332.014,28	452.849,54	452.849,54	452.849,54
convenzioni	8.095,84	6.013,79	6.013,79	6.013,79
quota personale azienda	171.369,00	70.132,50	70.132,50	70.132,50
Totale spese di personale (A)	2.417.238,75	2.629.215,42	2.596.066,53	2.578.799,69
(-) Componenti escluse (B)	210.536,69	293.345,04	293.345,04	293.345,04
(-) maggior spesa per personale a tempo indet. Artt.4-5 DM17.3.2020 (C)	0,00	146.791,10	146.791,10	146.791,10
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B-C	2.206.702,06	2.189.079,28	2.155.930,39	2.138.663,55
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)				
marginie di spesa ancora sostenibile		17.622,78	50.771,67	50.415,73

Preso atto:

- che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempodeterminato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 pari a euro 118.554,00 per gli enti in regola con il vincolo comma 557 legge 296/2006 (per gli enti non in regola con vincolo comma 557 legge 296/2006 il limite è pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009) così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempodeterminato di cui all'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, del personale comandato (fermarestando l'imputazione figurativa della spesa per l'ente cedente come indicato dalla Corte dei Conti Autonomie n. 12/2017) e del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, con riferimento alla sola quotafinanziata da altri soggetti;

Considerato che le capacità assunzionali a tempo **indeterminato** sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

Rilevato che:

- il Comune di Montechiarugolo si colloca nella fascia demografica lett. f) (popolazione da 10.000 a 59.999) della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente di riferimento pari a 11.098;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2021) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2019 – 2020 – 2021) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2021) si attesta al 16,38 % , al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, pari al 27%, come riportato nella sottostante tabella

	PTFP 20/21/22	PTFP 21/22/23	PTFP 22/23/24	PTFP 23/24/25
Numeratore	1.665.149,21	1.539.826,08	1.665.731,74	1.725.739,06
Denominatore	9.538.431,45	9.776.319,47	10.206.637,91	10.532.487,09
Percentuale tabella 1	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%

Rilevato altresì, come si evince dalla documentazione esaminata, che:

- secondo le disposizioni di cui alla tabella 2 del più volte citato DM, il Comune di Montechiarugolo ha la possibilità di incrementare la spesa di personale (determinato secondo quanto previsto dal DM) relativa all'anno 2018 (art. 5, comma 1 del DM), come riportato nella sottostante tabella:

	PTFP 20/21/22	PTFP 21/22/23	PTFP 22/23/24	PTFP 23/24/25
Spese di personale 2018	1.665.149,21	1.665.149,21	1.665.149,21	1.665.149,21
Percentuale di Tabella 2	9%	16%	19%	21%
Valore massimo anno	149.863,43	266.423,87	316.378,35	349.681,33

- che secondo le disposizioni di cui all'art.7 del più volte citato DM, per gli enti virtuosi ... *“La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ...”*;

Rilevato che con il presente atto:

- sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;
- sono previste assunzioni a tempo determinato per una spesa pari a euro 15.000,00 che si sommano alla spesa già in essere pari a Euro 34.291,53, inferiore alla spesa sostenuta nel 2009;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dalla Dott.ssa Predieri Francesca, Responsabile dei Servizi Finanziari, in data 15/03/2023 ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

rammenta

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

fa presente

che le assunzioni a tempo indeterminato per l'annualità 2023, di cui tre già descritte nella deliberazione n. 149 del 18/10/2022 ma per le quali non sono state perfezionate le procedure di assunzione nell'annualità 2022, sono dovute a sostituzioni di quattro cessazioni di dipendenti a tempo indeterminato e pieno e precisamente:

- N. 1 istruttore direttivo assegnato al servizio Tributi cessato con decorrenza 01.09.2022 per trasferimento tramite mobilità volontaria presso altra P.A.;
- N. 1 istruttore amministrativo assegnato al servizio Scuola cessato con decorrenza 07.09.2022 a seguito di dimissioni volontarie;
- N. 1 esecutore tecnico assegnato al Settore Politiche Energetiche, Patrimonio e Ambiente con decorrenza dal 16.10.2022 a seguito di dimissioni volontarie;
- N. 1 istruttore direttivo tecnico assegnato al settore Pianificazione cessato con decorrenza 08.03.2023 per trasferimento tramite mobilità volontaria presso altra P.A.;

Nonché all'istituzione di n. 3 nuove figure, già previste nella deliberazione n. 149 del 18/10/2022 ma per le quali non si sono concluse le procedure di assunzione nell'annualità 2022, e precisamente:

- N. 1 istruttore direttivo tecnico da assegnare al Settore Politiche Energetiche, Patrimonio e Ambiente ;
- N. 1 istruttore direttivo tecnico da assegnare al Settore Pianificazione Territoriale/servizio Urbanistica;
- N. 1 istruttore amministrativo contabile da assegnare al Settore Finanziario/servizio tributi;

accerta

che la proposta di modifica al piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2023/2025 consentedi rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 (verificare eventuale deroga - ENTI VIRTUOSI - derivante dalle disposizioni di cui al DM 17/03/2020);
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 14/03/2023, avente ad oggetto "PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNUALITA' 2023 - 2025: PROVVEDIMENTI – SEZIONE 3 PIAO rubricata ORGANIZZAZIONE CAPITALE UMANO".

Visto il bilancio di previsione 2023/2025 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 95 del 27/12/2022;

Preso atto che non intervenute variazioni al bilancio di previsione 2023/2025

Vista la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario, **allegata alla proposta esaminata**, nella quale viene illustrato l'impatto economico-finanziario della spesa di personale conseguente alle assunzioni previste nel piano del fabbisogno 2023/2025 sugli equilibri di bilancio;

Caso 1) Maggiore spesa personale da PFP già coperta sullo schema di bilancio

rilevato che dal piano del fabbisogno di personale 2023/2025 esaminato emerge una maggiore spesa di personale di euro 88.320,13 che risulta già finanziata sul bilancio di previsione 2023/2025 nonché già ricompresa nel fabbisogno e nel bilancio 2022/2024;

visto ed esaminato il piano degli indicatori di bilancio 2023/2025 aggiornato alla situazione attuale del bilancio con particolare riferimento ai seguenti indicatori:

TIPOLOGIA DI INDICATORE (tabella da riportare nell'asseverazione)	VALORE	
	ANNO X	ANNO X+1
RIGIDITA' STRUTTURALE DI BILANCIO - INCIDENZA SPESE RIGIDE SU ENTRATE CORRENTI (Disavanzo + spesa personale + debito)/entrate correnti)	24,88	24,86
INDICATORE EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO - INCIDENZA SPESA PERSONALE SU SPESA CORRENTE	24,27	23,87
INCIDENZA SALARIO ACCESSORIO ED INCENTIVANTE RISPETTO AL TOTALE SPESA CORRENTE (indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro)	7,29	7,40
INCIDENZA SPESA PERSONALE FORME CONTRATTO FLESSIBILE (indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile))	2,34	1,96
INDICATORE EQUILIBRIO DIMENSIONALE IN VALORE ASSOLUTO - SPESA DI PERSONALE PROCAPITE (Popolazione al 1 gennaio anno di riferimento)	232,72	229,78
VERIFICARE IL RAPPORTO TRA NUMERO DIPENDENTI E POPOLAZIONE	0,00416	0,00434

rilevato che dalla documentazione esaminata e dalla Relazione del Responsabile del Servizio Finanziario e dalle verifiche svolte



UNIONE
PEDEMONTANA
P A R M E N S E

dall'Organo di Revisione emerge che il bilancio 2023/2025 conserva l'equilibrio pluriennale;

richiamato tutto quanto sopra esposto, per le finalità di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 convertito nella L.n.58/2019;

ASSEVERA

Il mantenimento dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2023/2025 del Comune di Montechiarugolo a seguito dell'adozione del Piano del fabbisogno di personale 2023/2025 di cui alla proposta esaminata.

L'Organo di Revisione

Dott.ssa MARIA LETIZIA MONICA (Presidente)

Dott.ssa VALENTINA BIANCHI (Membro)

Dott. PIETRO CANTARELLI (Membro)

(documento firmato digitalmente)